

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

XL.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 15 DICEMBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

| INDICE  | PAG.          | PAG.  |
|---|---------------|---|
| <b>Comunicazione del Presidente:</b>  |               |   |
| PRESIDENTE . . . . .  | 377           |   |
| <b>Disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>   |               |   |
| Ordinamento della banda della Guardia di<br>finanza ( <i>Approvato dalla V Commis-<br/>sione permanente del Senato</i> ). (1721). . .   | 377           |   |
| PRESIDENTE . . . . .  | 377           |   |
| <b>Proposta di legge (Seguito della discussione<br/>e approvazione):</b>  |               |   |
| ZANIBELLI ED ALTRI: Disposizioni in ma-<br>teria di imposte sui pubblici spettacoli.<br>(1729) . . . . .  | 378           |   |
| PRESIDENTE . . . . .  | 378, 379, 380 |   |
| BIMA, <i>Relatore</i> . . . . .   | 378, 380      |   |
| CORONA, <i>Ministro del turismo e dello<br/>spettacolo</i> . . . . .  | 378, 379      |   |
| MINIO . . . . .   | 378           |   |
| MATARRESE . . . . .   | 379           |   |
| LAFORGIA . . . . .  | 379           |   |
| USVARDI . . . . .   | 379           |   |
| VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le<br/>Finanze</i> . . . . .   | 379, 380      |   |
| <b>Proposta di legge (Discussione e approva-<br/>zione):</b>  |               |   |
| Senatori SAMEK LODOVICI e VALSECCHI<br>ATHOS: Agevolazioni tributarie a favore<br>della Associazione volontari del sangue<br>(A. V. I. S.) ( <i>Approvata dalla V Com-<br/>missione permanente del Senato</i> ). (1334). . .  | 380           |   |
| PRESIDENTE . . . . .  | 380, 382      |   |
| DE PONTI, <i>Relatore</i> . . . . .   | 380           |   |
|   |               | <b>Disegno di legge (Discussione e approva-<br/>zione):</b>   |
|   |               | Concessione di anticipazioni in favore di<br>cittadini italiani rimpatriati, titolari<br>di proprietà agricole in Tunisia di<br>recente nazionalizzazione. (1739) . . . . . |
|   |               | PRESIDENTE . . . . .  |
|   |               | 382, 383, 384, 385  |
|   |               | BIMA, <i>Relatore</i> . . . . .   |
|   |               | 382, 385  |
|   |               | MATARRESE . . . . .   |
|   |               | 383, 384, 385   |
|   |               | BELOTTI, <i>Sottosegretario di Stato per il<br/>tesoro</i> . . . . .  |
|   |               | 383, 384, 385   |
|   |               | MINIO . . . . .   |
|   |               | 384   |
|   |               | <b>Votazione segreta:</b>   |
|   |               | PRESIDENTE . . . . .  |
|   |               | 386   |
| <p><b>La seduta comincia alle 10,10.</b></p> <p>SOLIANO, <i>Segretario</i>, legge il verbale della seduta precedente.</p> <p>(È approvato).</p> <p style="text-align: center;"><b>Comunicazione del Presidente.</b></p> <p>PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno, il deputato Lenti è sostituito dal deputato Borsari.</p> <p><b>Rinvio della discussione del disegno di legge: Ordinamento della banda della Guardia di finanza (1721).</b></p> <p>PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ordinamento della banda della Guardia di finanza.</p> |               |   |

---

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 DICEMBRE 1964

---

Avverto che il sottosegretario di Stato per le finanze onorevole Valsecchi ha chiesto alla Commissione un breve rinvio della discussione del disegno di legge.

Rinvio pertanto la discussione ad altra seduta.

**Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Zanibelli ed altri: Disposizioni in materia di imposte sui pubblici spettacoli (1729).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Zanibelli ed altri: Disposizioni in materia di imposte sui pubblici spettacoli.

**BIMA, Relatore.** Ormai il problema è stato esaminato sotto tutti i punti di vista. Desidero in particolare richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi che hanno manifestato delle giustificate perplessità sul parere pervenutoci dalla V Commissione Bilancio, parere che nella prima parte riconosce onestamente che deve prevedersi una immediata diminuzione delle entrate erariali, ma che nella seconda parte così si esprime: « La Commissione ritiene di accedere a una limitata detassazione nella previsione di dare incentivo alle frequenze e quindi al ripristino del volume di entrate erariali al livello stabilito al tempo della originaria imposizione ».

Credo che il parere della V Commissione che ho ora letto possa fugare qualsiasi perplessità in merito al problema della copertura.

Non ho altro da aggiungere e, nella mia qualità di relatore, prego gli onorevoli colleghi di approvare questa proposta di legge.

**CORONA, Ministro del turismo e dello spettacolo.** Il mio intervento in questa discussione atterrà soltanto alla parte di mia competenza come ministro interessato al settore. In merito ai riferimenti espressi nel corso della precedente seduta alle nuove disposizioni legislative sulla cinematografia, debbo precisare che il nuovo ordinamento delle provvidenze a favore del settore cinematografico è stato elaborato dal Ministero del turismo e dello spettacolo, di concerto con i ministeri finanziari, proprio partendo dal presupposto dell'approvazione da parte del Parlamento della proposta di legge presentata dagli onorevoli Zanibelli ed altri.

Questa proposta di legge viene pertanto a formare un tutto unico con le provvidenze a favore del settore cinematografico previste nel disegno di legge che abbiamo recentemente presentato.

A proposito di questo disegno di legge faccio osservare che esso riguarda interventi o incentivi in favore dei film a cui la collettività è maggiormente interessata, cioè i film di qualità. A tal fine è stato introdotto nel disegno di legge un nuovo sistema di incentivi, tale da sottrarre l'esercente alla tentazione di proiettare film di qualità meno elevata, ma che abbiano buone possibilità commerciali, i cosiddetti film di cassetta. In sede di elaborazione di questo disegno di legge si è ritenuto che, per quanto riguardava le disposizioni di carattere finanziario che afferiscono più direttamente al regime fiscale, la proposta di legge presentata dagli onorevoli Zanibelli, Ballardini, Orlandi e Montanti fosse la sede più opportuna per definire questo problema.

Posso quindi assicurare gli onorevoli commissari che non c'è alcun contrasto tra il nuovo disegno di legge sulla cinematografia e la proposta di legge oggi al vostro esame: il disegno e la proposta di legge formano, invece, in realtà un tutto unico, distinti soltanto perché si riferiscono a materie di competenza di ministeri diversi.

**MINIO.** Non sto a ripetere quanto detto nelle precedenti sedute, e dichiaro che prendo atto delle affermazioni del signor ministro circa la natura particolare del provvedimento. Debbo dire tuttavia che rimangono in noi notevoli perplessità, la maggiore delle quali, o per lo meno quella che più ci interessa, riguarda il danno che subiranno i comuni, sia pur tenendo conto della previsione secondo cui un aumento delle frequenze potrà compensare in parte tale danno. Danno che, fra l'altro, è forse maggiore di quanto non risulti dalle cifre a noi note. La sua ripercussione non è uniforme per tutti i comuni: di regola, infatti, la maggiore entrata per quanto riguarda questo cespite è concentrata nei grandi e medi comuni, che pertanto son quelli che evidentemente risentiranno il maggiore danno.

Vogliamo cogliere a questo punto l'occasione per lamentare che in questa materia gli interessati non vengono mai consultati. Nel caso specifico sarebbe stato opportuno ascoltare il parere della Commissione Interni, la quale è particolarmente competente in materia di amministrazione comunale, oltre che quello della Commissione Bilancio. Il danno infatti non investe gran che l'erario, per cui più che la V mi sembra sia competente la II Commissione.

Vi è poi un altro motivo di perplessità da parte nostra, e riguarda la scarsa fiducia che

nutriamo nel risultato perseguito dalla legge odierna. Quale ne è l'obiettivo? Diminuire il prezzo dei biglietti, per favorire un maggior numero di frequenze. In proposito, una vecchia esperienza ci dice che risultati simili non sono mai certi, anche perché è nota la tendenza di tutti gli intermediari — in questo caso dei gestori — ad assorbire personalmente ogni determinato vantaggio fiscale. Ciò si è verificato in tante altre occasioni, per cui non abbiamo alcuna garanzia che il diminuito aggravio fiscale si traduca in una effettiva diminuzione del costo dei biglietti e quindi in una maggior frequenza. Ci siamo chiesti se sarebbe stato possibile chiedere delle garanzie, ma dopo avere a lungo discusso abbiamo convenuto che ciò è impossibile: pensare infatti di bloccare il prezzo dei biglietti è cosa talmente ingenua, che non si può nemmeno proporlo. Anche perché il prezzo dei biglietti, oltre che da cinema a cinema, varia molte volte anche da spettacolo a spettacolo.

Ciò premesso, dichiariamo di astenerci dalla votazione.

MATARRESE. Desidero sapere se attualmente i documentari di attualità sono sovvenzionati tutti e in ogni caso dallo Stato.

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Si riferisce forse all'ultimo numero de *La Settimana Incom*?

MATARRESE. Infatti! Con i contributi che paghiamo...

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. La polemica in questo settore è destinata a svilupparsi, e il ministro ne farà le spese. Nella legge è comunque prevista la abolizione dei contributi, attualmente in ragione dell'1,75 per cento sull'importo lordo, con un onere per lo Stato di circa due miliardi di lire annui.

LAFORGIA. Indubbiamente importanti, ai fini di chiarire alcune perplessità che noi avevamo circa il coordinamento, essenziale a nostro avviso, di un provvedimento di questo genere, sono le dichiarazioni del ministro. Noi ne prendiamo atto con soddisfazione, in quanto riusciamo a intravedere un contesto più ampio, che bene affronta il problema di carattere rilevante che avevamo posto: la preoccupazione cioè di sostenere il film di qualità.

Rimane tuttavia un'altra perplessità, concernente la perdita che viene a realizzarsi per i comuni. In proposito, tenuto conto della esigenza di sostenere la specifica attività, abbiamo dato la nostra adesione all'ordine del giorno presentato nel corso della precedente

seduta dall'onorevole Usvardi, nel senso che noi chiediamo di poter conoscere dal Governo quali sono i suoi proponimenti nel quadro del riordinamento della finanza locale, in ordine ai mancati introiti che vengono determinati da questo e altri analoghi provvedimenti.

USVARDI. Nel corso delle due ultime riunioni sono stati chiariti parecchi punti, ed è emerso in modo abbastanza chiaro che il provvedimento comporta una indubbia riduzione di entrata sia per l'erario che per i comuni, anche se lo scopo ultimo cui tende la proposta di legge è quello di rilanciare lo spettacolo cinematografico. Noi eravamo prevalentemente preoccupati del nuovo danno che sarebbe stato arrecato ai comuni, già sufficientemente resi asfittici dalle varie difficoltà in cui si dibattono attualmente; ed è per questo che raccomandiamo — e in tal senso abbiamo presentato un ordine del giorno, al quale hanno apposto la loro firma gli onorevoli colleghi democristiani — che il Governo attui al più presto la riforma della finanza locale, non soltanto per sopperire alla modesta mancanza di entrate che deriva dalle nuove disposizioni in materia di imposte sui pubblici spettacoli, ma anche e soprattutto per dare ai comuni la possibilità effettiva di conoscere su quali entrate possono contare nel preparare i loro bilanci. Invitiamo pertanto calorosamente il Governo a voler accogliere questa raccomandazione.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è ben lieto di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

Giorni or sono, parlando in tema di appalto delle imposte di consumo, annunciai alla Commissione che il Ministero delle finanze avrebbe quanto prima presentato un disegno di legge relativo a questa materia. Si tratta di un primo provvedimento, che si inserisce in un quadro più vasto di riesame di tutta la materia da farsi necessariamente con gradualità, al quale ne seguiranno altri che si riferiscono ad altri settori della imposizione fiscale di interesse comunale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli.

Do lettura degli articoli 1 e 2 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

I diritti erariali sugli spettacoli cinematografici, di cui alla tabella C, n. 1, allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, modi-

ficata dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1959, n. 1102, si applicano in base all'aliquota del 5 per cento per i prezzi netti d'importo inferiore a lire 71 e nella misura del 45 per cento per i prezzi netti d'importo superiore a lire 950.

Per i prezzi intermedi, da fissarsi in ogni caso a lire intere, l'aliquota è stabilita in base alle seguenti formule:

$y = 0,24 x - 11,80$ , per i prezzi netti da L. 71 a L. 120

$y = 0,20 x - 7$  per i prezzi netti da L. 121 a L. 160

$y = 0,125 x + 5$  per i prezzi netti da L. 161 a L. 200

$y = 0,04 x + 22$  per i prezzi netti da L. 201 a L. 450

$y = 0,01 x + 35,50$ , per i prezzi netti da L. 451 a L. 950

ove  $y$  indica l'aliquota ed  $x$  il prezzo netto.

(È approvato).

#### ART. 2.

I diritti erariali sugli spettacoli cinematografici con avanspettacolo, di cui alla tabella C, n. 2, allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, modificata dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1959, n. 1102, si applicano in base alla aliquota del 5 per cento per i prezzi netti di importo inferiore a lire 71 e nella misura del 37,50 per cento per i prezzi netti di importo superiore a lire 950.

Per i prezzi intermedi, da fissarsi in ogni caso a lire intere, l'aliquota è stabilita in base alle seguenti formule:

$y = 0,15 x - 5,50$  per i prezzi netti da L. 71 a L. 120

$y = 0,145 x - 4,90$  per i prezzi netti da L. 121 a L. 160

$y = 0,105 x - 1,50$  per i prezzi netti da L. 161 a L. 200

$y = 0,04 x + 14,50$  per i prezzi netti da L. 201 a L. 450

$y = 0,01 x + 28,00$  per i prezzi netti da L. 451 a L. 950

ove  $y$  indica l'aliquota ed  $x$  il prezzo netto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Le disposizioni di cui all'articolo 1 - primo comma - della legge 16 dicembre 1959, n. 1670, sono estese alle entrate derivanti da pubblici spettacoli ».

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario a questo articolo.

Gli onorevoli proponenti sono partiti dal presupposto che il trattamento fiscale degli spettacoli cinematografici ai fini dell'imposta generale sull'entrata deve essere uguale - per le analogie che si riscontrano nelle rispettive strutture del processo che va dalla produzione al consumo - a quellò in atto per i settori che danno al consumatore beni o servizi, per i quali l'imposta generale sull'entrata o non si applica o viene applicata nella misura ridotta dell'1 per cento. Quest'articolo 3 si basa quindi su presupposti del tutto diversi da quelli dei precedenti articoli 1 e 2.

Il Governo, ripeto, per le ragioni già enunciate nel corso della precedente seduta non può che dichiararsi contrario a questo articolo.

BIMA, *Relatore*. Di fronte alle perplessità enunciate, mi rimetto al parere espresso dall'onorevole sottosegretario per le finanze.

PRESIDENTE. Come gli onorevoli colleghi hanno ascoltato, il Governo propone di sopprimere l'articolo 3 e il relatore, onorevole Bima, si è dichiarato d'accordo.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 3 del quale il Governo chiede la soppressione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Samek Ludovici e Athos Valsecchi: Agevolazioni tributarie a favore della Associazione volontari del sangue (A.V.I.S.) (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1334).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Samek Ludovici e Valsecchi Athos: Agevolazioni tributarie a favore della Associazione volontari del sangue (A.V.I.S.).

Il relatore, onorevole De Ponti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE PONTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge n. 1334 ha per scopo di estendere all'Associazione volontari del sangue le agevolazioni tributarie riservate agli atti della Pubblica Amministrazione.

La proposta di legge, d'iniziativa dei senatori Samek Ludovici e Athos Valsecchi, è stata approvata in sede legislativa (dopo il parere favorevole espresso dalla Commissione igiene e sanità e dalla V Commissione permanente del Senato) ed è stata esaminata preventivamente dalla V e della XIV Commissione della Camera, che hanno espresso parere favorevole.

I motivi d'ispirazione della legge sono due: uno di ordine permanente e uno di ordine contingente.

Quello contingente ha per obiettivo di agevolare la fusione dell'Associazione volontari donatori di sangue di Milano con l'Avis. Il motivo di ordine permanente sta nello scopo stesso perseguito dall'Avis, che può riassumersi nel promuovere, coordinare e disciplinare i servizi per le trasfusioni del sangue sul territorio nazionale, propagandando da un lato il concetto altamente civico e umanitario dell'offerta anonima e gratuita dei donatori e dall'altro lato valorizzando questo nuovo tipo di volontariato cui la società deve riconoscenza e tutela per la missione svolta.

L'Avis ha certamente corrisposto a queste attese e oggi è organizzata in 68 Consigli provinciali articolati in 788 sezioni comunali, con una disponibilità di quasi 70 centri trasfusionali e 34 automoteche. I donatori di sangue inquadrati nell'associazione sono oltre 200.000 e le trasfusioni offerte ai bisognosi di sangue in Italia possono valutarsi in 250.000 annue.

Purtroppo l'associazione deve vivere con un esiguo bilancio, le cui entrate sono la contropartita al costo delle prestazioni date agli ospedali e cliniche private. Ancora non v'è contribuito fisso da parte del Ministero della sanità e sono rare anche le donazioni e i lasciti.

Retta da uno statuto approvato il 20 maggio 1962 con decreto n. 1023 del Presidente della Repubblica — statuto che ho letto — l'Avis non solo è un'associazione altruistica, ma anche specificamente democratica: basti pensare che alle cariche possono adire solo i soci donatori e collaboratori, mentre ai soci sostenitori va la riconoscenza dell'associazione, ma nessun diritto: né di voto né di carica.

Del motivo contingente diamo ragione, perché sia i proponenti che il relatore al Senato lo hanno sottolineato.

Come noto, la prima associazione italiana sorta per affrontare il problema della donazione del sangue a fini altruistici fu la A.V.D.S., fondata a Milano nel 1927. Dopo

qualche anno la generosità dell'iniziativa conquistò altri animi, consentendo il sorgere, nel 1932, di un'associazione nazionale, che prese il nome di A.V.I.S. Le due associazioni, pur muovendosi sulla stessa strada, mantennero la loro autonomia, ciascuna provvedendo con crescente ed encomiabile impegno ad adempiere, l'una sul piano locale e l'altra su quello nazionale, alle loro benemerite finalità.

Il 7 aprile 1945 il Consiglio comunale di Milano decise di donare all'A.V.D.S. il terreno necessario per la costruzione della sede sociale dell'Istituto di trasfusione. Onde perfezionare tale donazione — ed in carenza tra l'altro dell'Avis, che sarà ricostituita soltanto nel 1946 — l'A.V.D.S. chiese il riconoscimento giuridico, che sfociò nella legge del 12 agosto 1951, n. 1121. Poiché nel frattempo anche la sorta A.V.I.S. aveva ottenuto il riconoscimento di Ente a personalità giuridica con la legge del 20 febbraio 1950, n. 49, si arrivò dall'autonomia funzionale delle due associazioni a quella giuridica; senza escludere nel fatto anche del campanilismo.

Tale duplicato non ha motivo di continuare a sussistere, e la fusione, oltre a dare vita ad un unico ente nazionale con accresciuto prestigio, se mai fosse possibile, eliminerebbe gli ultimi squilibri organizzativi. Si aggiunga che tale fusione è lodevolmente auspicata oggi dai due stessi enti interessati, che sono già giunti ad una specie di unione personale nella figura del medesimo presidente.

Tutto ciò premesso, il relatore non sminuirebbe la valutazione di massima sulla proposta di legge in oggetto come se il suo scopo primario fosse quello di favorire la fusione tra i due enti. Ove non si riconoscesse all'A.V.I.S. le benemerite che la rendono degna delle agevolazioni tributarie proposte, non mancherebbe il modo di facilitare detta fusione vuoi con una benevola valutazione patrimoniale, vuoi provvedendo con un contributo straordinario a sanare le uscite per spese di fusione.

Pur rendendosi conto che per il fisco lo estendersi della zona di esenzione è sempre fonte di preoccupazione, soprattutto per il « precedente » che nella fattispecie potrebbe essere invocata da altri enti e istituti assistenziali (e ci si chiede se non sia il caso di rivedere in modo organico una volta per tutte questa materia delle esenzioni fiscali) il relatore ritiene di ravvisare nell'attività dell'A.V.I.S. motivi così altamente civici, pubblicistici ed umanitari da rendere l'ente, che opera su tutto il territorio nazionale, meritevole

di una deroga al principio generale della contribuzione fiscale. Tanto più che alla comunità nazionale derivano anche vantaggi economici dai servizi resi dall'A.V.I.S.

Soprattutto si sottolinea la giustificazione pubblicistica di tale esenzione, già motivo di fondo del richiamato decreto legge n. 870 del 1926, che aveva previsto tale agevolazione per tre gruppi di attività: il primo relativo all'Ina, alla Cassa nazionale lavoratori sociale e alla Cassa nazionale assicurazione infortuni: il secondo per la C.R.I. e per l'Ordine mauriziano e il terzo per l'E.N.I.T.

Ritenendo che corrano nella fattispecie argomenti altrettanto degni, il relatore propone l'approvazione della proposta di legge, augurandosi l'unanimità dei consensi.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta di discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Gli atti e contratti stipulati dall'Associazione volontari italiani del sangue (A.V.I.S.) per i compiti di suo istituto sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

I lasciti, le donazioni, le assegnazioni gratuite e qualsiasi altra liberalità a favore della predetta Associazione, sono esenti da ogni specie di imposta e di tassa ».

Non sono stati presentati emendamenti. La proposta di legge, che consta di un articolo unico sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Concessione di anticipazioni in favore di cittadini italiani rimpatriati, titolari di proprietà agricole in Tunisia di recente nazionalizzazione (1739).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di anticipazioni in favore di cittadini italiani rimpatriati, titolari di proprietà agricole in Tunisia di recente nazionalizzazione.

Prego l'onorevole Bima di sostituire il relatore, onorevole Castellucci, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

**BIMA, Relatore.** Sono a tutti note le dolorosissime vicende dei nostri connazionali della Tunisia, a seguito delle misure di nazionalizzazione e di esproprio attuate dal Governo tunisino, che li ha privati di tutti i loro beni. Il provvedimento odierno vuole pertanto venire incontro ai nostri connazio-

nali rimpatriati, dando loro la possibilità di poter ricostruire in Italia le proprie aziende, o quanto meno di poter provvedere alla sistemazione delle loro attività e delle loro famiglie. Mi sembra che il disegno di legge ricalchi le orme di altri provvedimenti adottati in passato.

Anzitutto, per poter usufruire dei benefici previsti è necessaria la qualifica di rimpatriati. Soltanto cioè se i cittadini italiani in Tunisia ritornano nel loro Paese, hanno diritto ai benefici di cui all'articolo 1, che prevede la concessione di anticipazioni da determinarsi nella misura massima del 50 per cento del valore in comune commercio dei beni sul mercato di Tunisia in epoca immediatamente precedente ai provvedimenti di nazionalizzazione. In mancanza di tale metro di valutazione, ai cittadini rimpatriati si dà la possibilità di avere delle anticipazioni partendo dal valore risultante dalla capitalizzazione del reddito netto medio e ordinario dei beni stessi afferenti al capitale fondiario e alle scorte. Ad ogni modo l'importo dell'anticipazione, calcolata sia in un modo che nell'altro, non potrà superare i 10 milioni in favore di ogni singolo avente diritto, e dovrà ovviamente essere successivamente detratto dall'ammontare del risarcimento definitivo che sarà conseguito dal Governo Tunisino.

Il successivo articolo 2 precisa che il valore dei beni viene determinato sempre dall'organo tecnico, che è la Direzione generale del Catasto e Servizi erariali del Ministero delle finanze, e che per avere diritto a tale beneficio occorre inoltrare domanda al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, nel termine perentorio — così stabilisce l'articolo 3 — di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con ogni probabilità, tale termine sarà prorogato; comunque un limite di tempo era necessario stabilirlo.

L'articolo 4 stabilisce che è la Commissione che deve vagliare nel merito le domande presentate; l'articolo 5 che gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni sono esenti da tasse di bollo e da imposta di registro; l'articolo 6 infine stabilisce la copertura: 3 miliardi.

Forse il disegno di legge meritava una relazione più ampia, e di questo chiedo scusa agli onorevoli colleghi, che sono certo comprenderanno la fondatezza del provvedimento e vorranno approvarlo, per quel poco di sollievo che esso potrà arrecare a tanti nostri benemeriti connazionali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MATTARESE. Desidero conoscere dallo onorevole sottosegretario se per gli altri espulsi non proprietari agricoli il Governo ha adottato provvedimenti analoghi. Mentre infatti nel caso specifico andiamo incontro — e doverosamente — ai proprietari agricoli, non dobbiamo dimenticarci che vi sono anche altri lavoratori — autisti di piazza, facchini, operai, — che sono stati egualmente espulsi e che oggi vivono in specie di campi di concentramento, e per i quali i due mesi di assistenza sono stati prorogati, sì, ma non sappiamo con quale continuità.

Ciò premesso, debbo dire che è veramente assurdo che in un documento ufficiale della Repubblica italiana si adotti un sistema di valutazione dei beni fondiari, che è quanto di più errato ci possa essere. È infatti un assurdo il sistema di valutare i beni capitalizzando il reddito medio netto ordinario a un saggio non inferiore al quindici per cento, e al dieci per cento per le colture che non siano vigneti. Il saggio massimo con cui si valutano i beni agricoli è del 5 per cento, e anche del 3 per cento, in tempi di inflazione più o meno galoppante; il reddito medio, poi, va valutato per quel che dice l'estimo, per cui non possiamo accettare l'articolo 1. Per il resto non ho niente da dire; insisto soltanto sulla necessità di accettare un emendamento che porti a non più del 5 per cento il saggio di capitalizzazione per tutti i beni, senza distinzione fra vigneti e altri colture. Il saggio di capitalizzazione infatti non dipende dalla coltura, bensì dalle condizioni del mercato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Risponderò innanzitutto alla prima domanda rivolta dall'onorevole Matarrese, che desiderava sapere se a questo provvedimento, relativo alla concessione di una anticipazione a favore dei cittadini italiani ai quali sono state confiscate proprietà agricole in Tunisia, si affiancano, anche solo in prospettiva, altri provvedimenti a favore di altre categorie colpite da analoghe disposizioni del Governo tunisino.

Come gli onorevoli colleghi certamente sanno, perché il fatto ha suscitato notevole scalpore, il provvedimento del Governo tunisino riguardava la nazionalizzazione delle proprietà terriere e, quindi, ha colpito tutti coloro il cui patrimonio era investito in terreni,

creando situazioni veramente disperate tra questi nostri connazionali, alle cui più urgenti necessità il Governo italiano con questo disegno di legge intende venire incontro con una anticipazione che permetta loro innanzitutto di vivere.

Queste anticipazioni, quando saranno arrivate a conclusione le trattative già avviate tra il nostro Governo e quello tunisino e i cittadini italiani danneggiati otterranno in sede di rimborso il controvalore delle proprietà confiscate, verranno restituite. L'anticipazione è concessa nella misura del 50 per cento del valore delle proprietà confiscate e fino ad un massimo di 10 milioni.

La seconda osservazione fatta dall'onorevole Matarrese riguardava la questione della valutazione dei terreni. Il ragionamento dell'onorevole collega può anche avere un certo valore in ordine ad una situazione normale, ma non in questo caso, nel quale è necessario evidentemente fissare una alternativa alla valutazione dei beni in base al loro valore sul mercato, in quanto si tratta di una stima di beni rilevati non all'interno del nostro Paese, ma in un paese straniero, ove naturalmente incidono su questa valutazione elementi diversi da quelli caratteristici dell'Italia. Si è perciò ritenuto opportuno di seguire un criterio analogo a quello seguito per altri provvedimenti di uguale natura, quando il Governo è dovuto intervenire per venire incontro a situazioni di carattere eccezionale.

Detto criterio può anche non essere condiviso, ma non è affatto vero, e non si può dire, che esso sia un assurdo, perché è uguale a quello adottato in precedenti provvedimenti, che non hanno dato affatto luogo a quegli inconvenienti a cui l'onorevole Matarrese ha accennato. Pur adottando un criterio del genere, su basi abbastanza larghe, noi siamo abbondantemente garantiti tenuto conto che l'anticipazione viene concessa nella misura del 50 per cento e con un limite massimo di 10 milioni. In sede governativa tutti gli uffici competenti hanno ritenuto che questo provvedimento rappresenta l'*optimum* per venire incontro agli immediati bisogni di questi nostri connazionali e, nello stesso tempo, garantire lo Stato italiano ai fini del rimborso di queste anticipazioni.

Per queste considerazioni, per l'accuratezza con la quale il disegno di legge è stato elaborato — sono state fatte anche, attraverso il Ministero degli esteri, indagini in loco — ritengo che la Commissione possa tranquillamente approvarlo. Si tratta in sostanza di un provvedimento di emergenza nei confronti

di una categoria che è venuta a trovarsi in condizioni di abbandono e di disperazione, per cui il disegno di legge acquista un valore di alta solidarietà umana. Per queste considerazioni, per questo motivo sociale e umanitario ritengo che anche gli onorevoli colleghi dell'opposizione possano superare le incertezze e le perplessità manifestate e aderire a questo disegno di legge.

MATARRESE. Desidererei sapere dall'onorevole sottosegretario in quali precedenti leggi è stato seguito il criterio di un saggio così elevato.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non posso rispondere in questo momento con precisione, ma posso assicurare che è un criterio che è stato costantemente seguito in occasione i precedenti analoghi provvedimenti.

Del resto, dal momento che sono state messe in atto le necessarie garanzie, per cui lo Stato non può subire perdite di qualsiasi genere, lei può anche discutere quanto disposto dal disegno di legge dal punto di vista tecnico, ma non può certamente criticarne i fini e i risultati.

MINIO. Il sottosegretario Belotti ha parlato di trattative in corso tra il Governo italiano e quello tunisino sull'indennizzo spettante ai cittadini italiani le cui proprietà terriere sono state nazionalizzate. Vorrei sapere a che punto sono queste trattative e quali possibilità vi siano circa l'effettiva erogazione di questi indennizzi. Questo perché, dal momento che si sostiene che lo Stato ha sufficienti garanzie che le somme anticipate verranno certamente restituite, dato che esse vengono concesse soltanto nella misura del 50 per cento del valore dei terreni espropriati, è necessario sapere se la valutazione dei terreni che verrà fatta dal Governo tunisino sarà tale da garantire effettivamente quanto anticipato agli interessati dallo Stato italiano, tanto più che con un saggio non inferiore al 15 per cento si fa presto a superare di gran lunga la misura del 50 per cento.

Nell'articolo 1, al comma terzo, si dice che l'importo dell'anticipazione sarà recuperato sul risarcimento eventualmente definito in sede internazionale o dovrà essere restituito dall'interessato ad avvenuta riscossione dell'indennizzo direttamente conseguito dal Governo tunisino.

Si tratta, quindi, di due modalità diverse. In una è previsto un recupero, il che fa pensare che il risarcimento sarà versato ai danneggiati tramite il Governo italiano (altrimenti, non si potrebbe parlare di recupero); l'al-

tra modalità, invece, fa riferimento ad una restituzione da parte dell'interessato, che, quindi, avrà riscosso l'indennizzo direttamente dal Governo tunisino.

Ora, mentre per quanto riguarda le modalità di recupero una certa garanzia esiste (nell'ipotesi che il Governo italiano intervenga), quando si tratta invece di restituzioni la cosa è un po' diversa, anche perché si sa come vanno queste cose: se si hanno delle proprietà immobiliari e si è solvibili, va bene; quando però si tratta di denaro, la restituzione non è altrettanto facile.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si è recentemente costituita in Tunisia la Commissione generale per gli indennizzi dei beni espropriati, alla quale i singoli devono presentare le relative domande. Questa Commissione funziona sulla base di un accordo bilaterale italo-tunisino, nel quale sono stabilite tutte quelle norme generali proprie di casi di questo genere. Queste norme stabiliscono anche l'indennizzo sarà calcolato sul valore dei beni sul mercato tunisino precedentemente ai provvedimenti di nazionalizzazione.

Ciò premesso, l'anticipazione, corrisposta soltanto nella misura del 50 per cento e con un limite massimo di 10 milioni, pone il Governo italiano assolutamente al sicuro dal punto di vista della garanzia.

Il disegno di legge comunque non prevede tutto, e le modalità minime dovranno evidentemente essere stabilite dalla Commissione bilaterale. Io ritengo che la cosa migliore dal punto di vista della esecuzione sia quella di stabilire in sede di corresponsione dell'anticipazione, nel caso in cui si debba far ricorso al rimborso da parte dello interessato, la forma della fidejussione bancaria, nel senso cioè di agire attraverso una banca che dia una garanzia di merito.

Debbo però a questo punto tranquillizzare l'onorevole Minio. Nell'accordo bilaterale italo-tunisino è infatti previsto che, prima di corrispondere materialmente la somma all'interessato, venga data la prelazione al Governo italiano, per il rimborso delle somme che siano state anticipate. Soltanto su benessere del Governo italiano, quindi, viene materialmente corrisposto l'indennizzo stabilito, per cui anche da questo punto di vista possiamo stare del tutto tranquilli.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli.

Do lettura dell'articolo 1°:

« In favore dei cittadini italiani rimpatriati, titolari di proprietà agricole in Tunisia, oggetto dei provvedimenti di nazionalizzazione

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 DICEMBRE 1964

adottati, il 12 maggio 1964, da quel Governo, e che abbiano tempestivamente avanzato domanda di indennizzo alle competenti autorità tunisine, è autorizzata la corresponsione di un'anticipazione.

L'anticipazione sarà corrisposta nella misura massima del 50 per cento del valore in comune commercio dei beni sul mercato di Tunisia in epoca immediatamente precedente i suddetti provvedimenti di nazionalizzazione o, in mancanza, del valore risultante dalla capitalizzazione del reddito netto medio ed ordinario dei beni stessi afferenti al capitale fondiario ed alle scorte, ad un saggio non inferiore al 15 per cento per i vigenti e non inferiore al 10 per cento per gli altri beni agricoli.

L'importo dell'anticipazione, che in ogni caso non potrà superare in favore di ogni singolo avente diritto la somma di lire dieci milioni di lire sarà recuperato sul risarcimento eventualmente definito in sede internazionale o dovrà essere restituito dall'interessato ad avvenuta riscossione dell'indennizzo direttamente conseguito dal Governo tunisino, fino alla concorrenza del relativo ammontare.

Per la corresponsione delle suddette anticipazioni è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, da iscriversi nello stato della spesa dei Ministeri del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ».

L'onorevole Matarrese propone con un suo emendamento al secondo comma di ridurre dal 15 al 5 per cento il saggio di capitalizzazione.

MATARRESE. Preciso: non inferiore al 5 per cento, senza con questo pregiudicare la possibilità di un saggio superiore. Lasciamo però che sia la commissione tecnica a stabilire se esso deve essere del 15 o anche del 20 per cento, senza rimettere a una legge dello Stato il compito di una valutazione che è assolutamente assurda.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi dichiaro contrario all'emendamento Matarrese.

BIMA, *Relatore*. A me sembra che le delucidazioni fornite dal Governo siano inoppugnabili. L'onorevole Matarrese infatti si riferisce a una situazione che è diversa da quella in cui si deve applicare la legge. Prego pertanto la Commissione di accettare il testo governativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Matarrese, che, come detto, propone

di ridurre dal 15 al 5 per cento il saggio di capitalizzazione.

(*Non è approvato*).

BIMA, *Relatore*. Propongo che, così come ha suggerito la V Commissione (Bilancio) la parola « nazionalizzazione » di cui al terzo rigo del primo comma ed al quinto rigo del secondo comma sia sostituita con la parola « espropriazione ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1° nel testo del disegno di legge con le modifiche proposte dal relatore ed accettate dalla Commissione.

(*È approvato*).

Do lettura e pongo in votazione i successivi articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 avvertendo che ogni volta che ricorrono le parole « nazionalizzazione » e « nazionalizzate » si dovranno intendere sostituite dalle parole « espropriazione » e « espropriate ».

#### ART. 2.

Il valore dei beni di cui al precedente articolo — e con i criteri ivi indicati — è determinato dalla Direzione generale del Catasto e Servizi erariali del Ministero delle finanze.

La concessione delle anticipazioni viene deliberata dalla Commissione interministeriale, di cui al successivo articolo 4, nominata con decreto del Ministro del tesoro, la quale determina l'importo dell'anticipazione in lire italiane, al cambio risultante alla data del 12 maggio 1964.

La Direzione generale del tesoro dà esecuzione alle deliberazioni della Commissione curando l'emissione dei relativi ordini di pagamento.

(*È approvato*).

#### ART. 3.

La concessione delle anticipazioni deve essere chiesta al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro — nel termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A corredo delle domande dovranno essere prodotte:

- a) una descrizione particolareggiata dei beni perduti;
- b) ogni documentazione comprovante la proprietà dei beni;

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 DICEMBRE 1964

c) una dichiarazione con la quale l'interessato assume l'impegno di restituire l'importo dell'anticipazione non appena abbia percepito dal Governo tunisino l'indennizzo per le proprietà nazionalizzate, fino alla concorrenza del relativo ammontare, e autorizza il recupero dell'anticipazione stessa sul risarcimento eventualmente definito in sede internazionale.

(È approvato).

## ART. 4.

La Commissione interministeriale di cui al precedente articolo 2 sarà composta di:

- un presidente di sezione del Consiglio di Stato, presidente;
- un consigliere della Corte dei conti, vicepresidente;
- un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
- un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- un rappresentante del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro);
- un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);
- un rappresentante del Ministero delle finanze;
- due rappresentanti delle categorie interessate designati dalla Presidenza del Consiglio.

A segretario e vicesegretario della Commissione sono nominati funzionari aventi qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1<sup>a</sup> classe, in servizio presso la Direzione generale del tesoro.

Nel designare i propri rappresentanti in seno alla Commissione le Amministrazioni interessate provvederanno ad indicare anche i rappresentanti supplenti.

La Commissione delibera a maggioranza assoluta ed in caso di parità di voti, prevarrà il voto del presidente.

Con decreti del Ministro per il tesoro, potranno essere chiamati a far parte della Commissione, per particolari esigenze, funzionari e tecnici dell'Amministrazione statale i quali, peraltro, non avranno diritto al voto.

Il Ministro per il tesoro stabilirà, con proprio decreto, la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della Commissione in rapporto ai lavori effettuati.

La Commissione, compie, ove occorra, i necessari accertamenti ed autorizzata a sentire gli interessati i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti e prove.

(È approvato).

## ART. 5.

Gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni, nonché gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessione delle anticipazioni stesse, anche parziali a favore di istituti di credito, sono esenti da tasse di bollo, salvo le cambiali ed altri effetti di commercio, e da imposta di registro.

Le somme ottenute dagli interessati a titolo di anticipazione non si considerano reddito imponibile agli effetti della imposta di ricchezza mobile e sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.

(È approvato).

## ART. 6.

All'onere di lire 3.000.000.000, previsto dall'articolo 1 ed a quello per la Commissione di cui all'articolo 4, quest'ultimo valutabile in lire 6.000.000 in ragione di anno, si provvede col gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge 30 luglio 1964, n. 611, convertito nella legge 15 settembre 1964, n. 762, e, per la differenza, con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge 30 luglio 1964, n. 610, convertito, con modificazioni, nella legge 15 settembre 1964, n. 763.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

## ART. 7.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Pongo in votazione il titolo avvertendo che la parola « nazionalizzazione » si intende sostituita con la parola « espropriate ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 DICEMBRE 1964

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: Zanibelli ed altri: « Disposizioni in materia di imposte sui pubblici spettacoli » (1729):

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Presenti . . . . .        | 33 |
| Votanti . . . . .         | 23 |
| Astenuti . . . . .        | 10 |
| Maggioranza . . . . .     | 12 |
| Voti favorevoli . . . . . | 23 |
| Voti contrari . . . . .   | 0  |

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Concessione di anticipazioni in favore di cittadini italiani rimpatriati, titolari di proprietà agricole in Tunisia di recente nazionalizzazione » (1739) (Titolo modificato in: « Concessione in favore di cittadini italiani rimpatriati, titolari di proprietà agricole in Tunisia, di recente espropriate »):

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . . | 33 |
| Maggioranza . . . . .        | 17 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 33 |
| Voti contrari . . . . .      | 0  |

(La Commissione approva).

Proposta di legge: senatori Samek Ludovici e Valsecchi Athos: « Ogevolazioni tributarie a favore della Associazione volontari del

sangue » (A.V.I.S.) » (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (1334):

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . . | 33 |
| Maggioranza . . . . .        | 17 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 33 |
| Voti contrari . . . . .      | 0  |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Bassi Aldo, Bertoldi, Bima, Buzzezzetti, Carocci, De Ponti, Grezzi Luigi, Laforgia, La Penna, Longoni, Loreti, Malfatti Francesco, Matarrese, Minio, Mussa Ivaldi, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Pella, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Servello, Soliano, Tambroni, Terranova Raffaele, Tripodi, Turnaturi, Usvardi, Vespignani, Vicentini, Zugno.

Si sono astenuti sulla proposta di legge n. 1729 i deputati:

Carocci, Grezzi, Malfatti Francesco, Matarrese, Minio, Nicoletto, Raffaelli, Soliano, Terranova Raffaele, Vespignani.

**La seduta termina alle 11,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI